

STATUTO

ASTREA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA ISARCO 3/5/7/9

Numero REA: PO - 510677

Codice fiscale: 02195960972

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2011 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Simone Ghinassi

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"Astrea Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione e Sede	
	1.1. E' costituita ai sensi della legge 381 del 8 novembre	
	1991 una Cooperativa Sociale denominata	
	"Astrea Cooperativa Sociale".	
	1.2 La società ha sede legale nel Comune di Prato,	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter	
	delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere filiali ed uffici, di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	Art. 2 Durata	
	2.1 La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato.	
	Il socio che intende recedere dalla società ai sensi	
	dell'articolo 2473, comma 2, del codice civile, deve	
	comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso di	
	almeno sei mesi.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 Scopo mutualistico	

	3.1 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità, lo sviluppo dell'economia	
	territoriale, la valorizzazione delle risorse locali, la	
	promozione umana, sociale e culturale e l'integrazione dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati	
	in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai	
	bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni	
	forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. La	
	cooperativa si prefigge inoltre l'obiettivo di creare forti	
	relazioni, sulla base dei valori condivisi, con il tessuto	
	dell'associazionismo e delle molteplici realtà di valore e di	
	promozione umana esistenti sul territorio pratese, allo	
	scopo di contribuire ad una maggiore consapevolezza e senso	
	di responsabilità collettiva.	
	3.2 La Cooperativa vuole essere un'esperienza di lavoro	
	solidale, basata sulla responsabilità condivisa, sullo	
	scambio e confronto, sulla ricchezza delle differenze,	
	sull'accoglienza e sull' accettazione dell'altro nel rispetto	
	delle diverse capacità e aspirazioni.	
	3.3 La cooperativa si richiama peraltro al mondo del	
	volontariato da cui è promossa e di cui condivide gli	
	obiettivi. Nello stesso tempo la cooperativa vuole essere	
	un'esperienza di economia di giustizia nel mondo	
	dell'imprenditoria e del lavoro.	
	3.4. La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto	

	reciproco, la disponibilità, il coordinamento e	
	l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica	
	entità anche se saranno svolte attività fisicamente e	
	materialmente lontane le une dalle altre.	
	3.5 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee	
	al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del	
	presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese	
	dagli organismi sociali competenti.	
	3.6 Essendo una cooperativa con finalità sociali, lo scopo	
	principale della stessa è quello dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle	
	attività di impresa indicate nel successivo articolo.	
	3.7 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre	
	al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico	
	di lavoro.	
	3.9 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	

	all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.10 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 Oggetto sociale	
	4.1 La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento e la	
	gestione, per conto proprio o di terzi, di:	
	nidi ed asili d'infanzia;	
	spazi destinati a bambini e bambine, con attività ludiche	
	educative e di socializzazione pertanto, a titolo	
	esemplificativo, potrà gestire spazi ludico-ricreativi, baby	
	parking e ludobus;	
	centri socio-educativi e servizi a carattere socio educativo	
	in genere;	
	centri di socializzazione e riabilitazione rivolte a persone	
	diversamente abili;	
	centri diurni e strutture residenziali e semiresidenziali,	
	comunque denominate, rivolte a persone in stato di bisogno	
	con particolare riguardo ai minori e pertanto, a titolo	
	esemplificativo, potrà gestire centri diurni e residenziali	
	di accoglienza e socializzazione, case famiglie, case e/o	
	strutture protette;	
	servizi educativi per le strade dei quartieri e delle aree	
	che presentano maggiori problemi di emarginazione, degrado e	
	socializzazione;	

	interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e formativa;	
	attività e servizi estivi per l'infanzia e l'adolescenza;	
	servizi alla persona di assistenza generica, di sostegno e	
	riabilitazione, educativi , effettuati a domicilio, a scuola	
	o presso strutture di accoglienza;	
	servizi e interventi per la promozione dell'affidamento	
	familiare;	
	servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica rivolti	
	a singoli e a gruppi, effettuati anche presso scuole e sedi	
	di altre organizzazioni sia pubbliche, sia private:	
	consulenza, sostengo e terapia psicologiche, mediazione	
	familiare, supervisioni, arte terapia, pet terapia,	
	consulenze pedagogiche e psicopedagogiche, psicologia	
	scolastica, assistenza sociale ed attività affini e similari;	
	servizi ed attività a sostegno della genitorialità;	
	interventi di educazione alla legalità e di promozione della	
	cittadinanza attiva;	
	incontri, seminari, corsi residenziali e non, convegni, campi	
	di studio e lavoro, campi ricreativi, progetti sperimentali	
	di educazione e manifestazioni in quanto complementare allo	
	svolgimento dell'attività primaria socio-educativa;	
	attività di orientamento, istruzione e formazione rivolte a	
	tutti i cittadini, prestando particolare attenzione a coloro	
	che incontrano difficoltà nell'accesso ad opportunità	

	formative e ad entrare o permanere nel mondo del lavoro;	
	interventi finalizzati a favorire l'inclusione sociale e/o	
	lavorativa di persone appartenenti a fasce deboli della	
	popolazione (persone in esecuzione penale, tossicodipendenti	
	ed ex tossicodipendenti, diversamente abili);	
	attività di educazione degli adulti e di formazione non	
	formale;	
	formazione professionale e culturale e la promozione di	
	attività atte a favorire l'accrescimento delle loro capacità	
	relazionali;	
	analisi fabbisogni, progettazione, consulenza, monitoraggio e	
	valutazione, pubblicazione e diffusione, animazione	
	territoriale e altri servizi finalizzati alla realizzazione	
	di interventi educativi e formativi;	
	punti informativi e nodi di sistema finalizzati a migliorare	
	le possibilità di accesso a servizi territoriali e alle	
	opportunità offerte in rete;	
	servizi ed interventi interculturali finalizzati a favorire	
	l'integrazione sociale di cittadini immigrati;	
	attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale	
	e multimediale di materiale formativo ed informativo, libri,	
	riviste, depliant, ecc inerenti all'oggetto sociale;	
	servizi di gestione e/o realizzazione di attività culturali	
	nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro	
	dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo	

	libero, delle tematiche sociali, nonché centri sportivi,	
	ostelli per la gioventù o alberghi popolari, ed in genere	
	strutture turistico - ricreative purchè affini ed inerenti	
	all'oggetto sociale;	
	gestione di centri di documentazione e studio, biblioteche ed	
	emeroteche;	
	attività transregionali e transnazionali finalizzate alla	
	formazione di giovani, adulti ed operatori alla crescita del	
	senso di appartenenza all'Unione Europea e, più in generale,	
	allo sviluppo di relazioni interetniche e alla promozione di	
	rapporti di pace e collaborazione;	
	attività direttamente connesse, ma non comprese nei	
	precedenti punti purchè finalizzate al raggiungimento degli	
	scopi della cooperativa stessa attraverso l'impiego di	
	soggetti svantaggiati ovvero: gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiari, i condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione prevista dagli articoli n°47,	
	47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n° 663, oltre	
	ai soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità,	
	con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari	

	Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative	
	istituita dall' articolo 18 del citato decreto legislativo	
	del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577 e	
	successive modificazioni.	
	4.2 Per il migliore svolgimento della sua attività, la	
	cooperativa con delibera del suo consiglio d'amministrazione	
	potrà aderire ai consorzi di cooperative o altri organismi	
	aventi finalità affini. La cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra	
	elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria - come attività comunque non	
	prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgimento d'attività che la legge riserva a società in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	4.3 La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitatamente ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	

	4.4 È pertanto tassativamente vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. La	
	cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 numero 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.5 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	Art. 5 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	5.1 - La società cooperativa segue i seguenti principi di	
	mutualità prevalente:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 Soci cooperatori ordinari	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	6.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18	
	anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale,	
	prestando la loro attività lavorativa;	
	- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa	
	ai sensi dell'art.10 l n. 3981/91	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	

	rapporto di lavoro.	
	6.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	6.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	6.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano	
	coerenti con l'attività della cooperativa.	
	6.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	6.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 7 Categoria speciale di soci cooperatori	
	7.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	

	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	7.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	7.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio	
	di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	7.4 La delibera di ammissione del consiglio di	
	amministrazione, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale, in ogni caso non superiore a cinque anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	7.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	

	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	7.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	7.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	7.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	15.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	7.9 Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	

	dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	7.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	7.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 8 Domanda di ammissione	
	8.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli	
	interessati da presentarsi al Consiglio di Amministrazione,	
	nella quale devono essere indicati:	
	a) nome, cognome, residenza, data di nascita, la cittadinanza	
	e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione,	
	ragione Sociale, sede, data di costituzione e codice	
	fiscale per le persone giuridiche;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto;	

	c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;	
	d) di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;	
	e) le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla	
	Cooperativa.	
	8.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	8.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	8.4 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio	
	decide a maggioranza dei componenti.	
	8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	8.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	

	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	8.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 9 Conferimenti dei soci cooperatori	
	9.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 25	
	(venticinque).	
	9.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 10 Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	10.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	10.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	

	10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 11 Obblighi del socio	
	11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista	
	dall'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	11.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	11.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 7, inoltre:	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	11.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in	
	quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a	
	favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga	
	al presente punto, l'organo amministrativo, in	
	considerazione delle caratteristiche, della tipologia del	
	rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	

	nonchè in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 12 Diritti dei soci	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	12.2 La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	12.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 13 Perdita della qualità di socio	
	13.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 14 Recesso del socio	
	14.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	14.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	14.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la	
	delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	14.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	14.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	14.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 15 Esclusione	
	15.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	- che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	

	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	- che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto	
	di lavoro con la cooperativa;	
	- che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	

	- che danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	15.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	15.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 16 Liquidazione	
	16.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo	
	27.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	16.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	16.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	

	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 17 Morte del socio	
	17.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.	
	17.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 18 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	18.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto	
	con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva	

	legale.	
	18.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15.1 sono	
	tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	18.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite.	
	18.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	18.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 19 Requisiti	
	19.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	

	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la	
	metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari	
	vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.	
	Art. 20 (Domanda di ammissione)	
	20.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	20.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	

	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 21 Obblighi	
	21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	21.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente	
	con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 22 Soci sovventori	
	22.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	A tal fine la società costituisce un fondo per la	

	ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo	
	sviluppo tecnologico.	
	Art. 23 Conferimento dei soci sovventori	
	23.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso	
	partecipazioni trasferibili del valore di euro 25	
	(venticinque) ciascuna.	
	Art. 24 Deliberazione di emissione	
	24.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci	
	sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano	
	anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	

	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	24.3 Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	24.4 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	24.5 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 Recesso dei soci sovventori	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	

	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 Elementi costitutivi	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimento effettuati dai soci volontari;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 27.4 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	

	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	26.4 L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo 12 della	
	legge 17.02.1971 n.217 l'istituzione di fondi di	
	finanziamento con prestiti ai Soci.	
	Art. 27 Bilancio di esercizio	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei	
	limiti di legge.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
	e successive modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	

	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 29 Decisioni dei soci	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.,	
	nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con deliberazione	
	assembleare.	
	Art. 30 Assemblea dei soci	
	30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	

	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	30.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci.	
	30.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	30.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 Assemblea dei soci: costituzione e quorum	
	deliberativi.	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del	
	51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 Votazioni	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	

	32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o	
	video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	

	Art. 33 Voto	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2	
	33.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	6.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	33.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di un socio. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 Presidenza dell'Assemblea	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	

	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 Amministrazione	
	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a ventitre, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori e/o volontari, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	

	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea	
	in sede di nomina.	
	Art. 36 Compiti degli Amministratori	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	

	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 Metodi decisionali semplificati	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 38, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la	
	nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a	
	tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	

	il consigliere consenziente dichiarare di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	37.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	37.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 Metodo decisionale collegiale	
	38.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio	
	di amministrazione devono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	

	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 39 Integrazione del Consiglio	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 40 Compensi agli Amministratori	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	

	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, nell'ipotesi che ad	
	essi vengano attribuiti particolari compiti.	
	Art. 41 Rappresentanza	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed	
	utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare	
	affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	

	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 Collegio sindacale	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	
	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 43 Compiti	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 Organo di controllo facoltativo	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è	

	obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile,	
	con decisione dei soci può essere nominato un collegio	
	sindacale, composto di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 Scioglimento anticipato	
	45.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 Devoluzione del patrimonio finale	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione ovvero secondo le	
	modalità previste dall'art. 2514 lett. d) c.c. vigente.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 Regolamenti	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	

	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 Rinvio	
	48.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.to Silvia La Vita - De Cicco Chiara - Silvia Catronovo	
	F.to Simone Ghinassi Notaio	
	Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007	
	mediante M.U.I.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3	
	del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005.	